

Allegato A

Adeguamento dei criteri attuativi della L.R. 12 dicembre 1997 n. 43 come modificata dalla L.R. 2 ottobre 2006 n. 17 agli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (punto 196) e alla Comunicazione della Commissione europea sugli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie

Modifiche ed integrazioni all'allegato B della deliberazione n. 421 del 31 marzo 2008

A) Adeguamento dei criteri attuativi agli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 sulla base di quanto stabilito al punto 196 degli stessi Orientamenti in relazione agli investimenti per l'acquisto di terreni agricoli

Al punto 4.1.1 FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE PER INVESTIMENTI AZIENDALI CONNESSI CON LA PRODUZIONE PRIMARIA DI PRODOTTI AGRICOLI:

- al primo capoverso, è soppresso il nono alinea;
- al secondo capoverso, è soppressa la lettera d).

B) Adeguamento dei criteri attuativi alla Comunicazione della Commissione europea sull'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C155/02)

B.1) Al punto 3.1 CONDIZIONI CHE GLI ORGANISMI DEVONO RISPETTARE NEL CONCEDERE GARANZIA è aggiunto, all'inizio, il seguente capoverso:

Il regime di garanzia osserva le seguenti condizioni generali:

- le imprese beneficiarie delle garanzie sono quelle classificate piccole e medie imprese sulla base della definizione contenuta nell'Allegato I al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);
- gli importi garantiti non superano la soglia di 2,5 milioni di Euro per impresa;
- i mutuatari non si trovano in difficoltà finanziaria e non rientrano nella categoria delle imprese in difficoltà come definite, per le P.M.I., dall'art. 1, paragrafo 7 del Regolamento (CE) n. 800/2008.

B.2) Il punto 3.2 VALORE DELLA GARANZIA è così sostituito:

In via generale, l'elemento di aiuto della garanzia è rappresentato, in termini di equivalente sovvenzione lordo, dalla differenza tra il premio effettivamente addebitato al beneficiario e il premio che dovrebbe essere pagato a prezzo di mercato per la garanzia stessa.

La Commissione europea, allo scopo di facilitare l'accesso ai finanziamenti delle P.M.I. ha previsto, in considerazione della loro situazione specifica, la possibilità di utilizzare metodologie semplificate per la quantificazione degli aiuti.

Poiché gli interventi di garanzia sono rivolti alle piccole e medie imprese, il calcolo del valore dell'aiuto viene a determinarsi attraverso l'utilizzazione di uno dei seguenti sistemi:

- **Metodologia dei premi "esenti"**

Il calcolo dell'elemento di aiuto è determinato, annualmente e per ciascuna classe di rischio, moltiplicando l'importo

del debito in essere per la differenza tra a) e b), dove:

a) rappresenta la percentuale di premio "esente" corrispondente cioè al valore minimo fissato dalla Commissione per la classe di rating;

e

b) rappresenta la percentuale di premio pagata dall'impresa mutuataria per la garanzia (premio addebitato).

I premi annuali minimi (premi esenti) sono quelli riportati, per le qualità creditizie corrispondenti alle diverse classi di rating, nella tabella di cui al punto 3.3 della Comunicazione della Commissione europea 2008/C/155/02.

I premi "esenti" si applicano all'importo effettivamente garantito all'inizio di ciascun anno interessato.

Se la garanzia dura più di un anno i differenziali negativi annui sono attualizzati utilizzando il tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione europea, maggiorato di un margine fisso di 100 punti base.

Questa metodologia semplificata non può essere utilizzata per le imprese con un rating corrispondente a CCC/Caa o inferiore, che, in termini delle qualità creditizie elencate nella sopra citata tabella, hanno una capacità di pagamento dipendente dal perdurare di condizioni favorevoli o si trovano o sono prossime allo stato di inadempimento.

- **Metodologia dei premi unici**

La valutazione dell'intensità dell'aiuto è effettuata dagli Organismi di garanzia attraverso la definizione di un fattore di rischio annuo unico per tutti i beneficiari

del regime in maniera indipendente dalla classe di rischio o dalla valutazione di ogni singola impresa.

L'elemento dell'aiuto della garanzia è calcolato annualmente quale differenza tra l'importo garantito del debito in essere, moltiplicato per il fattore di rischio del regime, ed il premio pagato dal beneficiario per la garanzia.

Il fattore di rischio rappresenta la probabilità di inadempimento dopo l'inclusione delle spese amministrative e dei costi del capitale.

Il fattore di rischio si applica all'importo effettivamente garantito all'inizio di ciascun anno interessato.

Se la garanzia dura più di un anno i differenziali negativi annui sono attualizzati utilizzando il tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione europea, maggiorato di un margine fisso di 100 punti base.

Il valore della garanzia così calcolato è computato, in termini di equivalente sovvenzione lordo, ai fini del rispetto dei massimali d'intensità applicabili a ciascuna categoria di aiuto.

B.3) Il punto 3.4 RAPPORTO ANNUALE ALLA COMMISSIONE EUROPEA è così sostituito:

La Regione rendiconta alla Commissione europea, in merito alle garanzie concesse, in sede di rapporto annuale sugli aiuti di Stato, fornendo le informazioni richieste in relazione allo specifico regime di aiuto previsto dalla L.R. 43/1997, come modificata dalla L.R. 17/2006.

B.4) Il punto 8 DISPOSIZIONI FINALI è soppresso.

INTERVENTI A FAVORE
DI FORME COLLETTIVE DI GARANZIA NEL SETTORE AGRICOLO

CRITERI ATTUATIVI DELLA L.R. 12 DICEMBRE 1997 N. 43 COME
MODIFICATA DALLA L.R. 2 OTTOBRE 2006 N. 17

(testo coordinato)

1 - FINALITA'

Con la L.R. 12 dicembre 1997, n. 43 la Regione Emilia-Romagna ha voluto rendere - tramite gli Organismi di garanzia - più rapidi, incisivi e snelli i meccanismi di concessione degli aiuti di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e b) a favore delle imprese agricole associate.

Per il perseguimento di queste finalità la Regione può altresì finanziare programmi di assistenza e consulenza tecnico-finanziaria, di cui all'art. 1, comma 2, lett. c), messi in atto dagli stessi Organismi, aventi come scopo la diffusione dell'informazione e delle opportunità cui i soci possono accedere e, infine, di allargare la base associativa.

Dopo la prima fase di applicazione, con la L.R. 17/2006 sono state apportate alcune modifiche allo scopo di finalizzare prioritariamente l'intervento regionale al sostegno dei processi di aggregazione e di fusione degli Organismi di garanzia e, nel contempo, consentire una migliore operatività ed un allargamento delle azioni svolte dagli Organismi stessi.

La Giunta regionale, in sede di adozione dei programmi attuativi, definisce i criteri per la concessione dei contributi per la formazione e l'integrazione dei fondi rischi e le modalità per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui finanziamenti - previsti, rispettivamente, dalle lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 1 della L.R. 43/1997, come modificata dalla L.R. 17/2006 - individuando specifici meccanismi di riparto dei fondi atti ad incentivare l'ampliamento delle dimensioni e l'aumento della rappresentatività degli Organismi di garanzia.

2 - REQUISITI DEI CONSORZI FIDI E DELLE COOPERATIVE DI GARANZIA

Gli Organismi che intendono accedere ai programmi regionali devono obbligatoriamente:

- avere sede operativa nel territorio regionale, con articolazione a livello provinciale, interprovinciale o regionale;
- avere una base associativa costituita da imprenditori di cui all'art. 2135 del c.c. formata da almeno 300 soci, senza tener conto degli eventuali sostenitori.

Lo statuto degli Organismi deve prevedere:

- il principio della mutualità e l'assenza di fini speculativi o economici;
- che le garanzie e le agevolazioni creditizie vengano concesse senza tener conto dell'entità della sottoscrizione dei singoli soci;
- che almeno i due terzi dei membri del massimo organo deliberante siano costituiti da imprenditori soci di cui all'art. 2135 del c.c. o loro rappresentanti.

Gli Organismi, inoltre, devono assoggettarsi alle seguenti prescrizioni:

- tenere una contabilità separata e produrre un rendiconto per ogni tipologia di aiuto attivato con l'intervento della Regione e di eventuali altri Enti pubblici finanziatori (garanzia fidejussoria, credito a medio-lungo termine);
- destinare le risorse regionali, ivi compresi gli utili maturati sulle somministrazioni avute, interamente alle finalità previste dal relativo programma, con divieto di utilizzo per spese di gestione o funzionamento degli Organismi;
- osservare le direttive regionali in merito alle procedure, alla destinazione delle risorse, alle priorità contenute nel programma regionale;

- impegnarsi a fornire alla Regione un consuntivo annuale di attuazione del programma contenente l'elenco delle operazioni messe in atto, la loro entità, i beneficiari, i casi di sofferenza nonché tutte le altre informazioni specificatamente indicate per le diverse tipologie di aiuto.

3 - CONTRIBUTI REGIONALI DESTINATI A CREARE O AMPLIARE IL FONDO RISCHI E DI GARANZIA

In applicazione di quanto previsto dall'art. 3 - commi 1, 2 e 3 - della L.R. 43/1997, nel testo modificato dalla L.R. 17/2006, la partecipazione della Regione alla creazione o all'ampliamento del Fondo rischi e di garanzia, promosso dai singoli Organismi, è disposta:

- a favore di tutti gli Organismi costituiti a livello provinciale, interprovinciale o regionale, di 1° o 2° grado senza esclusioni;
- secondo i criteri stabiliti dalla Giunta Regionale sulla base dei parametri indicati dal comma 1 del citato art. 3;

ed alle seguenti ulteriori condizioni:

- l'intervento regionale nella creazione o ampliamento del Fondo, sommato al contributo eventualmente concesso per le medesime finalità da altri Enti pubblici, deve essere al massimo pari alla quota disposta dagli Organismi con risorse proprie (ivi comprese le fidejussioni prestate dai soci a favore degli Organismi stessi) e di privati sostenitori e complessivamente non deve coprire più del 50 per cento del valore totale;
- l'intervento sull'ampliamento del Fondo avviene solo a fronte di dimostrazione di incremento del Fondo stesso ed utilizzando i sopra richiamati criteri.

Qualora, a seguito di logoramento del capitale fidejussorio o di riduzione delle fidejussioni prestate dai soci a favore degli Organismi di garanzia, il contributo già concesso dalla Regione per la creazione o l'ampliamento del Fondo rischi e di garanzia dovesse risultare superiore al 50 per cento del valore totale del Fondo stesso, verranno attuate le procedure volte al

recupero della quota di contributo che eccede tale valore.

3.1 CONDIZIONI CHE GLI ORGANISMI DEVONO RISPETTARE NEL CONCEDERE GARANZIA

Il regime di garanzia osserva le seguenti condizioni generali:

- le imprese beneficiarie delle garanzie sono quelle classificate piccole e medie imprese sulla base della definizione contenuta nell'Allegato I al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);
- gli importi garantiti non superano la soglia di 2,5 milioni di Euro per impresa;
- i mutuatari non si trovano in difficoltà finanziaria e non rientrano nella categoria delle imprese in difficoltà come definite, per le P.M.I., dall'art. 1, paragrafo 7 del Regolamento (CE) n. 800/2008.

La garanzia del Fondo può essere concessa dagli Organismi agli imprenditori soci a fronte di finanziamenti bancari a medio-lungo termine, a costo di mercato o assistiti dal concorso regionale nell'abbattimento parziale del costo, per le finalità di cui al successivo punto 4, osservando le priorità, le limitazioni, le esclusioni ed i vincoli di cui ai successivi punti 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5.

Gli imprenditori che beneficiano dell'intervento del Fondo per garantire detti finanziamenti devono possedere i requisiti indicati al successivo punto 4.1.

La garanzia prestata potrà avere una durata massima di cinque anni, anche in presenza di finanziamenti a medio-lungo termine di durata superiore.

La garanzia non può coprire più dell'80 per cento di ogni finanziamento. Tale limite massimo deve essere progressivamente riparametrato al capitale residuo da rimborsare sul prestito ottenuto.

Il contratto di garanzia deve obbligatoriamente prevedere tra le ipotesi di escussione anche la dichiarazione di fallimento e ogni altra procedura concorsuale.

3.2 VALORE DELLA GARANZIA

In via generale, l'elemento di aiuto della garanzia è rappresentato, in termini di equivalente sovvenzione lordo, dalla differenza tra il premio effettivamente addebitato al beneficiario e il premio che dovrebbe essere pagato a prezzo di mercato per la garanzia stessa.

La Commissione europea, allo scopo di facilitare l'accesso ai finanziamenti delle P.M.I. ha previsto, in considerazione della loro situazione specifica, la possibilità di utilizzare metodologie semplificate per la quantificazione degli aiuti.

Poiché gli interventi di garanzia sono rivolti alle piccole e medie imprese, il calcolo del valore dell'aiuto viene a determinarsi attraverso l'utilizzazione di uno dei seguenti sistemi:

- Metodologia dei premi "esenti"

Il calcolo dell'elemento di aiuto è determinato, annualmente e per ciascuna classe di rischio, moltiplicando l'importo del debito in essere per la differenza tra a) e b), dove:

a) rappresenta la percentuale di premio "esente" corrispondente cioè al valore minimo fissato dalla Commissione per la classe di rating;

e

b) rappresenta la percentuale di premio pagata dall'impresa mutuataria per la garanzia (premio addebitato).

I premi annuali minimi (premi esenti) sono quelli riportati, per le qualità creditizie corrispondenti alle diverse classi di rating, nella tabella di cui al punto 3.3 della Comunicazione della Commissione 2008/C/155/02.

I premi "esenti" si applicano all'importo effettivamente garantito all'inizio di ciascun anno interessato.

Se la garanzia dura più di un anno i differenziali negativi annui sono attualizzati utilizzando il tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione europea, maggiorato di un margine fisso di 100 punti base.

Questa metodologia semplificata non può essere utilizzata per le imprese con un rating corrispondente a CCC/Caa o inferiore, che, in termini delle qualità creditizie elencate nella sopra citata tabella, hanno una capacità di pagamento dipendente dal perdurare di condizioni favorevoli o si trovano o sono prossime allo stato di inadempimento.

- Metodologia dei premi unici

La valutazione dell'intensità dell'aiuto è effettuata dagli Organismi di garanzia attraverso la definizione di un fattore di rischio annuo unico per tutti i beneficiari del regime in maniera indipendente dalla classe di rischio o dalla valutazione di ogni singola impresa.

L'elemento dell'aiuto della garanzia è calcolato annualmente quale differenza tra l'importo garantito del debito in essere, moltiplicato per il fattore di rischio del regime, ed il premio pagato dal beneficiario per la garanzia.

Il fattore di rischio rappresenta la probabilità di inadempimento dopo l'inclusione delle spese amministrative e dei costi del capitale.

Il fattore di rischio si applica all'importo effettivamente garantito all'inizio di ciascun anno interessato.

Se la garanzia dura più di un anno i differenziali negativi annui sono attualizzati utilizzando il tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione europea, maggiorato di un margine fisso di 100 punti base.

Il valore della garanzia così calcolato è computato, in termini di equivalente sovvenzione lordo, ai fini del rispetto dei massimali d'intensità applicabili a ciascuna categoria di aiuto.

3.3 CASI DI SOFFERENZA E LOGORAMENTO DEL CAPITALE CONCESSO IN GARANZIA

L'Organismo fidejussore, all'atto della prestazione della garanzia, dovrà prevedere misure adeguate onde evitare o ridurre il rischio di perdite di capitale, ed in particolare:

- richiedere all'Istituto bancario prestatore di essere informato delle condizioni patrimoniali della parte debitrice e dello svolgimento dei suoi rapporti con lo stesso Istituto;
- risolvere il contratto di garanzia anche prima della scadenza allorché sia emersa la condizione di inadempienza contrattuale nei confronti dell'Istituto bancario.

Qualora l'Istituto bancario ponesse in esecuzione la garanzia prestata dal Fondo, l'Organismo fidejussore dovrà:

- attivare immediatamente le procedure per il recupero delle somme pagate sugli importi garantiti tramite la forma più conveniente da scegliersi tra un concordato stragiudiziale con il debitore oppure l'esecuzione coattiva sui beni patrimoniali del debitore;
- richiedere l'avvio, in caso di insoddisfacente esito dei predetti interventi, della procedura fallimentare, di liquidazione o di altra procedura concorsuale a carico del socio inadempiente onde far valere le proprie ragioni di credito.

Il capitale fidejussorio logorato a seguito di inadempienze dei beneficiari non può essere reintegrato con contributo regionale.

3.4 RAPPORTO ANNUALE ALLA COMMISSIONE EUROPEA

La Regione rendiconta alla Commissione europea, in merito alle garanzie concesse, in sede di rapporto annuale sugli aiuti di Stato, fornendo le informazioni

richieste in relazione allo specifico regime di aiuto previsto dalla L.R. 43/1997, come modificata dalla L.R. 17/2006.

4 - CONTRIBUTI REGIONALI SUL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI SUI FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE ACCESI DALLE IMPRESE ASSOCIATE

La Regione, per il tramite degli Organismi di garanzia, concorre al pagamento degli interessi relativi a finanziamenti concessi da parte degli Organismi stessi alle imprese socie. I finanziamenti in parola per beneficiare del concorso interessi devono essere assistiti dalla garanzia prestata dai Consorzi e dalle Cooperative.

4.1 CONTRIBUTO (MASSIMO 5 ANNI) PER ABBATTIMENTO PARZIALE DEGLI INTERESSI SUI FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE COERENTI CON GLI ORIENTAMENTI COMUNITARI NEL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE 2007-2013

L'aiuto regionale ha una durata massima di cinque anni, anche in presenza di finanziamenti di durata superiore, ed è finalizzato a finanziare investimenti coerenti con gli Orientamenti comunitari per gli Aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013, pubblicati sulla GU C 319 del 27 dicembre 2006, e che perseguono - fatta eccezione per i finanziamenti relativi alle avversità atmosferiche di cui al successivo punto 4.1.2 - almeno uno dei seguenti obiettivi:

- ridurre i costi di produzione;
- migliorare e riconvertire la produzione;
- incrementare la qualità;
- tutelare e migliorare l'ambiente naturale, le condizioni di igiene e il benessere degli animali;

Le aziende che beneficiano dell'intervento del Fondo per finanziamenti a medio-lungo termine devono soddisfare le condizioni e possedere i requisiti di seguito riportati:

- essere in possesso di Partita IVA ed identificabili dal codice unico delle aziende agricole (CUAA);

- essere iscritti al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A., sezione agricola;
- essere iscritti all'anagrafe delle aziende agricole della Regione Emilia-Romagna ed avere il fascicolo aziendale validato;
- avere una situazione economica gestionale, dedotta dal bilancio o dal conto economico di gestione aziendale, in equilibrio;
- non avere procedure fallimentari in corso;
- produrre per il mercato;
- possedere condizioni di vitalità ed avere una sufficiente redditività comprovabile mediante valutazione delle prospettive di sviluppo nel medio-lungo periodo.

La redditività è dimostrata quando il reddito complessivo dell'impresa (reddito dell'attività agricola più il reddito complementare e le compensazioni al reddito), al netto del reddito extra agricolo, è superiore all'aiuto complessivamente concesso sul finanziamento stesso. Tale redditività deve essere conservata per il periodo della durata del finanziamento, salvo causa di forza maggiore.

Le modalità per la determinazione del reddito complessivo, del reddito dell'attività agricola, del reddito complementare e del reddito extra agricolo sono quelle individuati nell'Appendice 1) "Modalità di determinazione della redditività dell'impresa" ai presenti criteri.

- rispettare i requisiti riferibili alla condizionalità;
- essere gestite da un imprenditore che possieda una sufficiente capacità professionale.

La capacità professionale, che è richiesta al legale rappresentante dell'impresa o alla persona preposta alla direzione dell'impresa agricola, viene riconosciuta quando la persona abbia esercitato per almeno due anni attività agricola come capo azienda,

come coadiuvante familiare o come lavoratore agricolo, oppure sia in possesso di un titolo di studio di livello universitario, di scuola media superiore, di istituto professionale o centro di formazione professionale nel campo agrario, veterinario o delle scienze naturali. In questo caso la durata complessiva dell'iter scolastico (compresa la formazione professionale) deve essere di almeno dieci anni.

4.1.1 FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE PER INVESTIMENTI AZIENDALI CONNESSI CON LA PRODUZIONE PRIMARIA DI PRODOTTI AGRICOLI

I soci degli Organismi possono ricorrere al finanziamento bancario agevolato a medio-lungo termine, con intensità dell'aiuto fino alle percentuali massime fissate nell'allegato al Regolamento CE n. 1698/2005 e richiamate al punto 28 lett. c) degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013, per i seguenti interventi:

- costruzione e ristrutturazione di strutture al servizio delle aziende agricole (con esclusione delle abitazioni) volte a ridurre i costi di produzione, migliorare la qualità delle produzioni, migliorare le condizioni di lavoro e/o gli standard di sicurezza;
- acquisto di macchinari, impianti o attrezzature per razionalizzare i mezzi di produzione aziendale, per ridurre i costi di produzione, migliorare la qualità delle produzioni, migliorare le condizioni di lavoro e/o gli standard di sicurezza;
- riconversioni e reimpianti colturali e varietali per adeguarli alle nuove esigenze dei consumatori, agli orientamenti dei mercati e/o ridurre i costi di produzione e nel rispetto dei regimi che disciplinano le singole colture;
- investimenti per la protezione ed il miglioramento dell'ambiente, compresi gli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili ed il risparmio energetico;

- investimenti per il miglioramento delle condizioni di igiene degli allevamenti e di benessere degli animali;
- investimenti per l'attività agrituristica complementare all'attività agricola;
- investimenti in strutture e attrezzature per la lavorazione e/o la trasformazione delle produzioni aziendali ai fini della preparazione delle stesse alla prima vendita;
- investimenti finalizzati all'introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualità;
- opere di drenaggio, scolo, sistemazione superficiale, irrigazione dei terreni.

Le spese ammissibili comprendono:

- a) la costruzione e il miglioramento di beni immobili;
- b) le nuove macchine, impianti ed attrezzature, compresi i programmi informatici. L'acquisto di macchine ed attrezzature usate è ammissibile per le piccole e medie imprese alle condizioni previste al punto 28, lett. h), degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013;
- c) spese tecniche generali, come onorari di professionisti o consulenti, fino ad un massimo del 10% delle precedenti voci.

Sui prestiti suddetti, il massimale del finanziamento pubblico, espresso in percentuale del volume dell'investimento che può beneficiare degli aiuti, è limitato al 40% e, per le zone svantaggiate, al 50%, come disposto dalla normativa comunitaria vigente. Tuttavia, qualora gli investimenti siano effettuati da giovani imprenditori entro cinque anni dall'insediamento, tali massimali possono essere elevati rispettivamente al 50% e al 60%.

Per quanto concerne i tetti massimi di investimento ammissibile a finanziamento, si richiamano gli importi di 3.000.000 Euro per le società costituite in forma di cooperativa agricola e 1.200.000 Euro per le altre

imprese non ricadenti nella precedente categoria da computarsi nel periodo di programmazione finanziaria 2007-2013.

4.1.2 FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE PER AVVERSITA' ATMOSFERICHE

I soci degli Organismi possono inoltre ricorrere, a fronte di danni prodotti da eventi atmosferici, al finanziamento bancario agevolato a medio-lungo termine, finalizzato:

- alle necessità della conduzione aziendale derivanti dalle perdite di prodotto;
- al ripristino, alla ricostruzione e alla riconversione delle strutture fondiari aziendali danneggiate, ivi compresi impianti arborei, vivai, serre e opere di viabilità aziendale.

Gli eventi per i quali possono essere erogati gli aiuti in esame sono: terremoti, valanghe, frane, inondazioni, trombe d'aria, grandine, gelo, brina, ghiaccio, eccesso di neve, siccità, pioggia e vento.

Gli aiuti sono rivolti agli imprenditori agricoli che hanno subito danni alle produzioni agricole e zootecniche e/o alle strutture aziendali a seguito di calamità naturali o di eventi eccezionali di cui al sottocapitolo V.B.2 degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 nonché di avverse condizioni atmosferiche previste al sottocapitolo V.B.3 dei citati Orientamenti.

L'intensità dell'aiuto sui finanziamenti concessi dagli Organismi di garanzia (concorso interessi e garanzia) è contenuta entro le percentuali massime fissate nell'allegato al Regolamento CE n. 1698/2005 e richiamate al punto 28 lett. c) degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013.

Nell'ipotesi di cumulo con eventuali altri aiuti di Stato ed eventuali somme percepite a titolo di regimi assicurativi, l'aiuto complessivo non deve superare l'80% - elevabile al 90% nelle zone classificate svantaggiate ai sensi dell'art. 50, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, secondo

la definizione contenuta nel Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Emilia-Romagna - dei danni o delle perdite subiti.

L'attivazione degli aiuti rimane subordinata al riconoscimento della eccezionalità dell'evento atmosferico che verrà formalmente deliberata dalla Giunta regionale sulla base di adeguate informazioni meteorologiche. Qualora un evento sia già stato riconosciuto eccezionale da parte del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, ai fini dell'applicazione di norme nazionali, la Regione, per l'attivazione degli aiuti all'interno dei territori ricompresi in tale decreto, si avvale della declaratoria ministeriale.

Relativamente ai finanziamenti per le necessità di conduzione aziendale gli aiuti sono concessi in presenza di un danno alla produzione lorda vendibile aziendale non inferiore al 30%. Ai fini della quantificazione del danno subito la riduzione del reddito è calcolata quale differenza tra la produzione lorda vendibile ordinaria e la produzione lorda vendibile nell'anno con avversità atmosferica. La plv dell'anno in cui si sono verificate avversità atmosferiche è ottenuta moltiplicando i quantitativi prodotti per il prezzo medio di vendita ottenuto. La plv ordinaria è ottenuta moltiplicando i quantitativi medi annui prodotti nei tre anni precedenti (oppure la produzione media triennale calcolata su cinque anni precedenti con la esclusione dei due anni con la produzione più alta e più bassa) per il prezzo medio di vendita ottenuto.

4.1.2.1 RAPPORTO ANNUALE ALLA COMMISSIONE EUROPEA

In merito agli aiuti attivati per i finanziamenti compensativi, nel rapporto annuale sull'attuazione dell'aiuto che la Regione invia alla Commissione europea, saranno contenute le seguenti informazioni:

- gli eventi per cui gli aiuti sono stati corrisposti;
- adeguate informazioni meteorologiche sugli stessi;
- l'ammontare degli aiuti;
- la finalità dei pagamenti;

- i tipi di beneficiari interessati.

4.1 bis CONTRIBUTO (MASSIMO 5 ANNI) PER ABBATTIMENTO PARZIALE
DEGLI INTERESSI SUI FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO
TERMINE COERENTI CON IL REGIME DI AIUTO PREVISTO
NELLA MISURA 121 DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
2007-2013

La Regione, nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, ha previsto di avvalersi, per l'attuazione della Misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole", anche del regime di aiuto di cui alla L.R. 43/97 e successive modificazioni, autorizzato dalla Commissione Europea con decisione C(2006)3067 del 28 febbraio 2006. Allo scopo è prevista l'attivazione di un regime di aiuto di Stato in conto interesse e/o garanzie attraverso il quale finanziare - in forma complementare e in forma alternativa, nei limiti del contributo massimo ammissibile e del massimale di intervento definiti per la Misura 121 - piani di investimento aziendali e interaziendali conformi al P.S.R. e alle norme applicative fissate nel Programma operativo della Misura medesima.

Le aziende che intendono beneficiare dell'intervento ex L.R. n. 43/1997 e sue modifiche per finanziamenti a medio-lungo termine di cui al presente punto devono soddisfare le condizioni di ammissibilità previste dal Programma operativo della Misura 121 e dai relativi bandi territoriali.

Non possono beneficiare dell'intervento di cui al presente punto 4.1 bis le aziende con giovani al primo insediamento che abbiano presentato istanza sulla Misura 112 "Insediamento dei giovani agricoltori" del P.S.R. 2007-2013 e sulla Misura 121.

Poiché l'aiuto è volto ad attuare, in forma sinergica ed integrata, la Misura 121 del P.S.R., gli Organismi di garanzia, coerentemente con quanto stabilito nel P.S.R. medesimo, concedono gli aiuti sulla base dei criteri e delle indicazioni riportate nel richiamato Programma operativo, nel quale sono indicati fra l'altro:

- gli obiettivi
- i beneficiari

- i requisiti
- le aree di intervento
- l'entità degli aiuti
- le condizioni di ammissibilità dei Piani di Investimento
- i limiti di ammissibilità degli investimenti
- le categorie generali di interventi ammissibili
- gli interventi prioritari per settore di produzione primaria e specifiche limitazioni ed esclusioni
- l'utilizzo dei criteri di priorità
- i progetti collettivi
- gli strumenti e le procedure di attuazione
- i controlli
- il rispetto della condizionalità
- le esclusioni ed i vincoli
- le revoche e le sanzioni.

Le imprese socie degli Organismi di garanzia possono ricorrere al finanziamento bancario a medio-lungo termine, con intensità dell'aiuto nelle percentuali indicate dal Programma operativo della Misura 121 del P.S.R., in base alle caratteristiche territoriali, soggettive del beneficiario e alla natura dell'investimento.

Le imprese socie degli Organismi - che hanno presentato domande di contributo all'Ente territoriale competente su piani di investimento previsti dal Programma Operativo della Misura 121 - possono ricorrere al finanziamento bancario a medio-lungo termine, quale forma di aiuto alternativo o complementare all'aiuto della richiamata Misura 121, finalizzato rispettivamente all'esecuzione:

- a) quale aiuto alternativo alla Misura 121:

degli investimenti compresi nei piani di investimento presentati sul Programma della Misura 121, che siano risultati:

- ammissibili a contributo e utilmente collocati nelle graduatorie approvate con atto formale dagli Enti territoriali, ma non finanziati o non finanziabili dagli stessi Enti per insufficiente disponibilità di risorse;
- ammissibili all'aiuto da parte dell'Organismo di garanzia nelle more del completamento dell'istruttoria della domanda da parte dell'Ente territoriale e della conseguente ammissibilità a contributo con collocamento in graduatoria, ma non finanziati o non finanziabili dagli Enti stessi per insufficiente disponibilità di risorse;

b) quale aiuto complementare alla Misura 121:

degli investimenti compresi nei piani di investimento presentati sul Programma della Misura 121, risultati:

- ammissibili a contributo e utilmente collocati nelle graduatorie approvate con atto formale dagli Enti territoriali, finanziati o in corso di finanziamento da parte degli Enti stessi nel limite del contributo massimo ammissibile dal P.S.R.;
- ammissibili all'aiuto da parte dell'Organismo di garanzia nelle more del completamento dell'istruttoria della domanda da parte dell'Ente territoriale e della conseguente ammissibilità a contributo con collocamento in graduatoria in posizione utile per essere finanziati dagli Enti stessi nel limite del contributo massimo ammissibile.

Ai fini dell'applicazione di quanto stabilito al presente punto 4.1 bis, le domande di aiuto presentate all'Ente territoriale competente ed all'Organismo di garanzia dovranno fare riferimento allo stesso piano di investimento.

Il finanziamento degli Organismi di garanzia potrà riguardare, per le motivazioni sotto riportate, l'insieme o parte degli investimenti del piano che risultano ammissibili a contributo nei provvedimenti di concessione adottati dagli Enti territoriali sulla Misura 121.

In ogni caso, il finanziamento da parte degli Organismi di garanzia di una parte degli investimenti previsti nel piano può avvenire solamente in presenza dell'impegno dell'impresa a completare l'esecuzione di tutti gli investimenti ammessi.

L'intensità massima dell'aiuto complementare, concesso a norma della L.R. 43/1997 e successive modificazioni - in forma di concorso sugli interessi e/o di garanzia - non potrà comunque essere superiore alla differenza fra i limiti previsti dall'art. 26, comma 2, del Reg. (CE) 1698/2005 e l'aiuto concesso dagli Enti territoriali a valere sulla Misura 121 del P.S.R..

Al riguardo si precisa che il valore dell'aiuto del 40% - previsto dalla Misura 121 per l'imprenditore ordinario, nelle zone normali, sugli investimenti riguardanti le strutture - è già pari al limite massimo stabilito dall'art. 26 del Regolamento 1698/2005 e pertanto, in presenza dell'avvenuta concessione dell'Ente territoriale, non è consentita alcuna integrazione da parte degli Organismi di garanzia. Per gli investimenti riferiti alle dotazioni o per le imprese situate in zone svantaggiate o condotte da giovani agricoltori esistono invece dei differenziali che vanno, a secondo delle caratteristiche, da 5 punti a 25 punti percentuali e che quindi consentono l'integrazione dell'aiuto da parte degli Organismi stessi.

In linea generale, nel caso di cumulo dei due aiuti, ai fini della verifica del rispetto dei massimali concedibili sul piano di investimento presentato all'Ente territoriale ed all'Organismo di garanzia, si procederà nel modo seguente:

- qualora la concessione dell'Organismo di garanzia sia temporalmente precedente a quella dell'Ente territoriale, l'importo concedibile da parte dell'Ente dovrà essere dimensionato tenendo conto del beneficio già ottenuto in via definitiva dall'azienda sotto forma di garanzia e/o di concorso sugli

interessi a valere sulla L.R. 43/97 e successive modificazioni, in modo da rispettare i richiamati limiti previsti dall'art. 26, comma 2, del Reg. (CE) 1698/2005;

- qualora la concessione dell'Organismo di garanzia sia temporalmente successiva a quella dell'Ente, l'importo dell'aiuto concedibile da parte dell'Organismo stesso sulla citata L.R. 43/97 (conto interesse e/o garanzia) dovrà essere contenuto entro il valore che, cumulato all'aiuto dell'Ente, non determini il superamento dei limiti massimi consentiti dal citato art. 26 del Reg. (CE) 1698/2005. Tale verifica dovrà essere effettuata nuovamente nel momento della erogazione in quanto il contributo in conto interessi attualizzato sul finanziamento è calcolato attraverso la capitalizzazione del concorso regionale applicando il tasso di attualizzazione (tasso di riferimento al netto della commissione omnicomprensiva) vigente al momento dell'erogazione dei contributi stessi.

Allo scopo di favorire il flusso di informazioni, indispensabile agli Enti territoriali ed agli Organismi di garanzia per operare correttamente in maniera coerente ed uniforme nel finanziamento del medesimo piano di investimenti e poter verificare il cumulo degli aiuti e l'ammissibilità delle spese sostenute, si prevede quanto segue:

- le domande dell'aiuto complementare o alternativo sui piani di investimento possono essere presentate agli Organismi di garanzia esclusivamente dopo la presentazione delle stesse agli Enti territoriali sulla Misura 121 del P.S.R., utilizzando la medesima modulistica ed allegando la documentazione di corredo prevista al punto 13.2 del Programma operativo della citata Misura approvato con deliberazione n. 631 dell'11 maggio 2009;
- gli Organismi di garanzia, ad avvenuta adozione dei provvedimenti formali di concessione e/o di erogazione degli aiuti, comunicano agli Enti territoriali competenti, l'elenco dei beneficiari dei prestiti a medio-lungo termine concessi a valere sul presente punto 4.1 bis, rispettivamente a titolo di

aiuto complementare o alternativo alla Misura 121, con l'indicazione:

- dell'esatta denominazione dell'azienda agricola e del CUA (Codice Unico dell'Azienda Agricola);
 - della tipologia degli investimenti ammessi;
 - dell'importo del finanziamento concesso;
 - della durata del finanziamento bancario;
 - della garanzia prestata (importo e percentuale garantita);
 - del valore dell'aiuto concesso e/o erogato sotto forma di abbuono in conto interessi (percentuale abbattimento tasso e contributo);
 - dell'aiuto complessivamente concesso e/o erogato in termini di equivalente sovvenzione lordo quale garanzia e/o concorso sugli interessi;
- gli Enti territoriali competenti trasmettono agli Organismi di garanzia gli atti di approvazione delle graduatorie delle istanze ammesse a contributo sulla Misura 121, nonché l'elenco delle domande oggetto di concessione e delle domande risultate non ammissibili agli aiuti a seguito dell'istruttoria.

Qualora nell'elenco delle domande risultate non ammissibili sia compresa l'istanza di un'azienda concessionaria di aiuto da parte dell'Organismo di garanzia, l'Organismo stesso dovrà disporre la revoca dell'aiuto concesso, ferma restando la possibilità per l'azienda di presentare una nuova istanza ai sensi del precedente punto 4.1, ove ne ricorrano le condizioni ed i presupposti.

4.2 PRIORITA'

Gli aiuti sui prestiti a medio-lungo termine sono concessi seguendo le priorità generali nonché le priorità tematiche e le tipologie di azioni preferenziali stabilite per la Misura 121 dal Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Emilia-Romagna e dai relativi documenti attuativi.

Nel finanziamento degli interventi previsti al precedente punto 4.1 bis, concernenti il finanziamento bancario a medio-lungo termine quale forma di aiuto alternativo o complementare all'aiuto della Misura 121 del P.S.R., sono prioritari gli interventi che rientrano nella tipologia dell'aiuto alternativo indicata alla lett. a) del medesimo punto.

4.3 LIMITAZIONI

4.3.1 FINANZIAMENTI COERENTI CON GLI ORIENTAMENTI COMUNITARI NEL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE

Nella concessione degli aiuti inerenti i finanziamenti indicati al precedente punto 4.1, gli Organismi di garanzia sono obbligati al rispetto del principio di non retroattività di cui al punto 16 degli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013. Tale principio richiede che, ad eccezione dei finanziamenti a medio-lungo termine per avversità atmosferiche di cui al precedente punto 4.1.2, nessun aiuto sia concesso per lavori già iniziati o attività già intraprese (o spese effettuate) prima che la domanda di aiuto sia stata accettata con effetti vincolanti.

Sui prestiti si applicano tutte le esclusioni e limitazioni previste nell'ambito degli aiuti di Stato.

L'importo dei finanziamenti concedibili per gli investimenti non può superare la spesa ammissibile prevista dall'investimento stesso.

4.3.2 FINANZIAMENTI COERENTI CON IL REGIME DI AIUTO PREVISTO NELLA MISURA 121 DEL P.S.R.

Allo scopo di attivare, attraverso la L.R. 43/97 e successive modificazioni, il finanziamento delle azioni previste dalla Misura 121 del P.S.R., in maniera conforme e coerente con quanto stabilito nel Programma operativo della Misura stessa, gli Organismi di garanzia, nella concessione degli aiuti (garanzia e/o abbattimento interessi) di cui al precedente punto 4.1 bis, sono obbligati al rispetto dei criteri e delle procedure stabiliti nel Programma operativo della Misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole" e dai relativi bandi territoriali.

4.4 ESCLUSIONI

In conformità con quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 864/2004 del Consiglio non possono essere concessi aiuti per olivi supplementari oggetto di impianto dopo il 1° maggio 1998, né per misure di ristrutturazione che comportino l'aumento del numero di alberi in oliveti già esistenti.

Oltre alle specifiche esclusioni previste nell'ambito degli aiuti di Stato sono comunque escluse dagli aiuti:

- le aziende aventi attività escluse dal cofinanziamento comunitario e dagli aiuti di Stato;
- le aziende non iscritte al Registro Imprese, sezione agricola, tenuto dalla C.C.I.A.A.;
- le aziende non iscritte all'anagrafe delle aziende agricole della Regione Emilia-Romagna;
- le aziende in dissesto economico, con il bilancio patrimoniale e gestionale non in equilibrio o con procedimenti fallimentari in corso;
- le aziende che producono prodotti senza sbocco di mercato.

4.5 VINCOLI

I beni acquistati e le opere realizzate con il ricorso ai finanziamenti bancari agevolati a medio-lungo termine di cui alla L.R. 43/1997, come modificata dalla L.R. 17/2006, sono soggetti a vincolo di destinazione di durata decennale per i beni immobili e quinquennale per ogni altro bene, così come disposto dall'art. 19 della L.R. 15/1997.

5 - CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA E CONSULENZA TECNICO-FINANZIARIA

La Regione può intervenire a cofinanziare un programma di iniziative di cui al comma 2, lettera c), dell'art. 1 della L.R. n. 43/1997, come modificata dalla L.R. n. 17/2006, nella misura prevista all'art. 3, comma 4, alle seguenti condizioni:

- abbia contenuti avanzati e innovativi ed escludendo le iniziative ed i contenuti di tipo tradizionale, con l'obiettivo di crescita culturale e formativa dei soci;
- non preveda iniziative volte a divulgare e pubblicizzare l'attività normale degli Organismi.

Il contributo regionale alle attività di assistenza e consulenza tecnico finanziaria prestate dagli Organismi di garanzia avviene - così come previsto dal punto 103 degli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 - nel rispetto delle condizioni stabilite all'articolo 15 del Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione che, tra l'altro - al comma 2, lett. c) - relativamente ai costi ammissibili per i servizi di consulenza forniti da terzi ricomprende i costi dei servizi che non rivestono carattere continuativo o periodico e che non sono connessi con le normali spese di funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza e le spese di pubblicità.

6 - MODALITA' ATTUATIVE COMUNI

I criteri e le modalità di concessione e liquidazione dei contributi previsti dall'art. 1, comma 2, lett. a), b) e c) della L.R. 43/1997 come modificata dalla L.R. 17/2006, verranno stabiliti in sede di adozione dei programmi regionali.

La Giunta regionale, nel definire i criteri per la concessione dei contributi per la formazione e l'integrazione dei fondi rischi e le modalità per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui finanziamenti - previsti, rispettivamente, all'art.

1, comma 2, lett. a) e b) della L.R. 43/1997 come modificata dalla L.R. 17/2006 - individua specifici meccanismi di riparto dei fondi atti ad incentivare operazioni di fusione o aggregazione tra gli Organismi di garanzia.

7 - CONVENZIONE

I criteri qui stabiliti per la disciplina degli interventi regionali e dei rapporti con gli Organismi di garanzia saranno riportati in apposita convenzione che verrà sottoscritta dai rappresentanti degli Organismi e della Regione.

Appendice 1)

Modalità di determinazione della redditività dell'impresa

1 Criteri per determinare il reddito complessivo

Il REDDITO COMPLESSIVO è determinato sommando il reddito dell'attività agricola (reddito imponibile determinato ai fini fiscali) ai redditi complementari assimilabili alla attività agricola in quanto prodotti con fattori di produzione aziendali) e alle compensazioni al reddito (regimi di aiuto comunitari a carattere compensativo). Al fine di evitare penalizzazioni derivanti da annate caratterizzate da andamenti critici di mercato o da eventi climatici sfavorevoli, il Reddito Complessivo è calcolato sull'anno maggiormente rappresentativo del reddito aziendale, scelto dal beneficiario, tra gli ultimi tre anni solari precedenti la data di presentazione della domanda (Anno di Riferimento).

Qualora non si riscontrassero le condizioni di normalità di esercizio dell'impresa per l'intero triennio a causa di:

- circostanze riconducibili a cause di forza maggiore, come elencate nel Reg. CE 1750/99, art. 30 Reg. CE 1974/2006, art. 47;
- presenza sui terreni condotti di frutteti o vigneti in fase di impianto o allevamento tale da determinare una incidenza da mancata produzione sul bilancio aziendale in misura superiore al 30% della Produzione Lorda Vendibile, esclusa quella zootecnica

è consentito utilizzare i dati tenuti ai fini contabili del quarto anno solare precedente la data di presentazione della domanda.

Per la determinazione della redditività aziendale nel caso di aziende che siano state oggetto di cessione nei tre anni precedenti la data della domanda, l'azienda subentrante deve essere formata dalla totalità delle strutture aziendali precedentemente condotte mentre la responsabilità gestionale deve rimanere in capo, in tutto o in parte:

- alla stessa persona fisica titolare della ditta cedente nel caso di ditta individuale cedente;
- alla maggioranza delle persone fisiche contitolari della ditta cedente nel caso di società di persone cedente.

Nel caso particolare di subentro di giovane in azienda condotta da familiare, per il quale al momento della domanda risulti soddisfatto il possesso dei seguenti requisiti:

- non avere compiuto quaranta anni al momento in cui viene presa la decisione individuale di concedere il sostegno;
- presentare sufficiente capacità professionale;
- assumere la responsabilità civile e fiscale nella conduzione dell'azienda per la prima volta;
- dimostrare un vincolo di parentela nei limiti previsti dall'art. 230 bis C.C.

la redditività potrà essere calcolata anche utilizzando i dati contabili degli esercizi finanziari precedenti all'insediamento e relativi all'impresa familiare.

1.1 Reddito dell'attività agricola (RAA)

Il reddito dell'attività agricola viene determinato sulla base dei movimenti registrati dalla contabilità dell'impresa, tenuta ai fini IVA dall'1 gennaio al 31 dicembre dell'Anno di Riferimento, mantenendo all'"attivo" tutte le voci delle vendite e gli indennizzi assicurativi per calamità di origine meteorologica relativi all'Anno di Riferimento stesso, ed al "passivo" tutti gli acquisti dei beni e servizi necessari alla produzione ad esclusione di:

- a) costi sostenuti per investimenti su immobili;
- b) acquisti di beni strumentali;
- c) acquisti di quote latte;
- d) acquisti di diritti di reimpianto.

Tutti gli importi sono da considerarsi al netto dell'IVA.

1.1.1 Impresa agricola in regime semplificato

Per l'impresa agricola in regime semplificato la definizione della voce "attivo" richiede la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'annotazione riepilogativa delle vendite, così come previsto nella circolare del Ministero delle Finanze n. 328/e del 24/12/97, paragrafo 6.7.3; per quanto riguarda la voce al "passivo" vengono mantenute le stesse modalità ed esclusioni previste al precedente punto 1.1.

1.2 Reddito complementare

Il Reddito Complementare deriva dall'utilizzo dei fattori di produzione dell'azienda agricola, assoggettato a regimi fiscali diversi:

- a) attività agrituristica di cui alla L.R. 31 marzo 2009, n. 4;
- b) attività per conto terzi;
- c) soccide;
- d) proventi derivanti dall'utilizzo di attività faunistico-venatorie;
- e) pluriattività delle aziende agricole ubicate in comuni montani previste dalla L. n. 97/94, art. 17, comma 1 e 2.

Il Reddito Complementare si determina sulla base dei movimenti registrati dalla contabilità dell'impresa, tenuta ai fini IVA dall'1 gennaio al 31 dicembre dell'Anno di Riferimento, mantenendo all'"attivo" tutte le voci delle vendite ed al "passivo" tutti gli acquisti. Se l'impresa agricola produce redditi derivanti da una o più delle tipologie di cui sopra, viene considerato Reddito Complementare il risultato della somma delle diverse attività.

La quota eccedente non viene conteggiata quando il Reddito Complementare totale assume valori da un minimo di 0 (zero), anche nel caso di prevalenza delle passività, ad un massimo della concorrenza del valore del RAA.

1.3 Compensazioni al reddito

Le Compensazioni al Reddito sono tutti gli aiuti e contributi derivanti dalla Politica Agraria Comunitaria per la coltivazione di determinati prodotti o per l'adesione a determinati impegni. Sono tali i contributi erogati nell'anno solare scelto quale Anno di riferimento ed effettivamente incassati sulla base dei seguenti Regolamenti:

- Reg. (CE) 1782/2003 Regime di pagamento unico;
- Reg. (CEE) 2078/92 Misure agroambientali;
- Reg. (CEE) 2080/92 Misure per la forestazione, limitatamente alle somme corrisposte per i mancati redditi;
- Reg. (CEE) 1272/88 ritiro ventennale dei seminativi dalla produzione;
- Reg. (CE) 1257/99 Capo VI Misure agroambientali;
- Reg. (CE) 1257/99 Capo VII Silvicultura, limitatamente alle somme corrisposte per i mancati redditi;
- Reg. (CE) 1257/99 Capo V Indennità compensative;
- Reg. (CE) 1254/99 Misure per la zootecnia;
- Reg. (CE) 603/95 e successive modifiche e integrazioni, relativo all'Organizzazione Comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati;
- Reg. (CE) 449/2001, relativo a modalità di applicazione del Reg. (CE) 2201/96 per il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.
- Reg. (CE) 1234/2007 e successive modifiche e integrazioni: Aiuti all'olio di oliva.

Con riferimento alle annualità future, costituiranno altresì compensazioni al reddito gli aiuti o contributi concessi sulla base dei seguenti Regolamenti:

- Reg. (CE) 1698/2005 art. 36 - lett. a) i, ii, iii, iv, v;
- Reg. (CE) 1698/2005 art. 36 - lett. b) i, iv, v,

nonché ogni altro aggiornamento o modifica dei Regolamenti precedentemente citati.

Le Compensazioni al Reddito non possono essere superiori in valore al RAA sia singolarmente sia nella somma complessiva: la quota eccedente il valore del RAA non viene conteggiata.

I beni prodotti e/o i servizi resi devono avere ad oggetto l'anno solare scelto quale Anno di Riferimento.

1.4 Criteri per determinare il reddito extra-agricolo

Il Reddito Extra-agricolo è il risultato di tutte le attività dell'impresa agricola non inquadrabili nel RAA o nel Reddito Complementare.

Il Reddito Extra-agricolo viene determinato sulla base dei movimenti registrati dalla contabilità dell'impresa tenuta ai fini IVA dall'1 gennaio al 31 dicembre dell'Anno di Riferimento, mantenendo all'"attivo" tutte le voci delle vendite ed al "passivo" tutti gli acquisti.

1.5 Schema calcolo reddito

Sulla base di quanto indicato ai precedenti punti, il reddito da prendere a riferimento per la dimostrazione della redditività dell'impresa è calcolato seguendo lo schema di seguito riportato:

CALCOLO DEL REDDITO AI FINI DELLA DIMOSTRAZIONE DELLA REDDITIVITÀ DELL'IMPRESA

REDDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA NELL'ANNO DI RIFERIMENTO _____

	• Ricavi		• Costi		• Spese investimenti e dotazioni		Totali
R.A.A. (dati IVA o IRAP)		-		+		=	

Reddito complementare	• Ricavi		• Costi		Redditi singole attività		
Attività da agriturismo		-		=			
Attività da contoterzismo		-		=			
Attività da soccida		-		=			
Attività da aree faunistico-venatorie		-		=			
Proventi da pluriattività		-		=			
Totale del Reddito Complementare • RAA						=	

Compensazioni al reddito				
	N. domanda	Importo		
Reg. CE 1782/03 Aiuti ai seminativi e Reg. CE 1272/88 Ritiro ventennale dei seminativi dalla Produzione				
Reg. CE 1257/99 o Reg. CE 1698/05 Misure agroambientali				
Reg. CE 1257/99 o Reg. CE 1698/05 Silvicultura				
Reg. CE 1257/99 o Reg. CE 1698/05 Indennità compensative				
Reg. CE 1254/99 Misure per la zootecnia				
Reg. CE 1234/2007 Aiuti all'olio d'oliva				
Reg. CE 603/1995 e succ. mod. e integr. – Organizzazione Comune mercati – foraggi essiccati				
Reg. CE 449/2001 – applicazione Reg. CE 2201/96 - regime aiuti settore prodotti trasformati a base di ortofrutticoli				
Totale delle Compensazioni al reddito • RAA			=	

Reddito Complessivo = R.A.A. + Reddito Complementare + Compensazioni al reddito	
--	--

Note: _____

	• Ricavi		• Costi		Totale
REDDITO EXTRA-AGRICOLO		-		=	

REDDITO DI RIFERIMENTO PER CALCOLO REDDITIVITÀ = Reddito complessivo - Reddito extra-agricolo	
--	--